

ALLEGATO

NOMENCLATURA DEL SISTEMA ARMONIZZATO

PAGINA BIANCA

INDICE SISTEMATICO

Regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato

Sezione I

Animali vivi e prodotti del regno animale

Note di Sezione.

- 1 Animali vivi.
- 2 Carni e frattaglie commestibili.
- 3 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici.
- 4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove.
- 5 Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove.

Sezione II

Prodotti del regno vegetale

Nota di Sezione.

- 6 Piante vive e prodotti della floricoltura.
- 7 Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci.
- 8 Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni.
- 9 Caffé, tè, maté e spezie.
- 10 Cereali.
- 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina, glutine di frumento.
- 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi.
- 13 Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali.
- 14 Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove.

Sezione III

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

- 15 Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati, cere di origine animale o vegetale.

Sezione IV**Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquori alcolici e aceti;
tabacchi e succedanei del tabacco lavorati****Nota di Sezione.**

- 16 Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici.
- 17 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri.
- 18 Cacao e sue preparazioni.
- 19 Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria.
- 20 Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante.
- 21 Preparazioni alimentari diverse.
- 22 Bevande, liquidi alcolici e aceti.
- 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali.
- 24 Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati.

Sezione V**Prodotti minerali**

- 25 Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi.
- 26 Minerali, scorie e ceneri.
- 27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali.

Sezione VI**Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse****Note di Sezione.**

- 28 Prodotti chimici inorganici, composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi.
- 29 Prodotti chimici organici.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 30 Prodotti farmaceutici.
- 31 Concimi.
- 32 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri.
- 33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche.
- 34 Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, "cere per l'odontoiatria" e composti per l'odontoiatria a base di gesso.
- 35 Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi.
- 36 Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili.
- 37 Prodotti per la fotografia o per la cinematografia.
- 38 Prodotti vari delle industrie chimiche.

Sezione VII

Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma

Note di Sezione.

- 39 Materie plastiche e lavori di tali materie.
- 40 Gomma e lavori di gomma.

Sezione VIII

Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; articoli di selleria e finimenti; articoli da viaggio, borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella

- 41 Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio.
- 42 Lavori di cuoio o di pelli; articoli di selleria e finimenti; articoli da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella.
- 43 Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali.

Sezione IX**Legno, carbone di legna e lavori di legno, sughero e lavori di sughero;
lavori di intreccio, da panieraio o da stuolaio**

- 44 Legno, carbone di legna e lavori di legno.
- 45 Sughero e lavori di sughero.
- 46 Lavori di intreccio, da panieraio o da stuolaio.

Sezione X**Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; avanzi e rifiuti di
carta o di cartone; carta e sue applicazioni**

- 47 Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; avanzi e rifiuti di carta o di cartone.
- 48 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone.
- 49 Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani.

Sezione XI**Materie tessili e loro manufatti**

Note di Sezione.

- 50 Seta.
- 51 Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine.
- 52 Cotone.
- 53 Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta.
- 54 Filamenti sintetici o artificiali.
- 55 Fibre sintetiche o artificiali in fiocco.
- 56 Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia.
- 57 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili.
- 58 Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami.
- 59 Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 60 Stoffe a maglia.
- 61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia.
- 62 Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia.
- 63 Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattare e stracci

Sezione XII

Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli

- 64 Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti.
- 65 Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti.
- 66 Ombrelli (da pioggia e da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti.
- 67 Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli.

Sezione XIII

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro

- 68 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili.
- 69 Prodotti ceramici.
- 70 Vetro e lavori di vetro.

Sezione XIV

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semi preziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

- 71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semi preziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete.

Sezione XV

Metalli comuni e loro lavori

Note di Sezione.

- 72 Ghisa, ferro e acciaio.
- 73 Lavori di ghisa, ferro o acciaio.
- 74 Rame e lavori di rame.
- 75 Nichel e lavori di nichel.
- 76 Alluminio e lavori di alluminio.
- 77 *(Riservato per una eventuale futura utilizzazione, nell'ambito del Sistema armonizzato).*
- 78 Piombo e lavori di piombo.
- 79 Zinco e lavori di zinco.
- 80 Stagno e lavori di stagno.
- 81 Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie.
- 82 Utensili e utensileria, oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni.
- 83 Lavori diversi di metalli comuni.

Sezione XVI

Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi

Note di Sezione.

- 84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di tali macchine o apparecchi.
- 85 Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi.

Sezione XVII**Materiale da trasporto**

Note di Sezione.

- 86 Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi gli elettromeccanici), di segnalazione per vie di comunicazione
- 87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori.
- 88 Navigazione aerea o spaziale.
- 89 Navigazione marittima o fluviale.

Sezione XVIII**Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia o per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi**

- 90 Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia o per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi.
- 91 Orologeria.
- 92 Strumenti musicali; parti ed accessori di tali strumenti.

Sezione XIX**Armi, munizioni e loro parti ed accessori**

- 93 Armi, munizioni e loro parti ed accessori.

Sezione XX**Merci e prodotti diversi**

- 94 Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate.
- 95 Giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori.
- 96 Lavori diversi.

Sezione XXI

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

- 97 Oggetti d'arte, da collezione o di antichità.
- 98 *(Riservato per alcuni usi particolari fra le parti contraenti).*
- 99 *(Riservato per alcuni usi particolari fra le parti contraenti).*

REGOLE GENERALI PER L'INTERPRETAZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO

La classificazione delle merci nella nomenclatura si effettua in conformità delle seguenti regole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poichè la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito. Detto riferimento comprende anche l'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

b) Qualsiasi menzione di una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o composti è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.
3. Qualora per il disposto della regola 2b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
 - a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.
 - b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3a) sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
 - c) Nei casi in cui le regole 3a) o 3b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.
5. Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito:
 - a) Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale.
 - b) Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5a) gli imballaggi che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci.

Tuttavia, questa disposizione non si applica quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.
6. La classificazione nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, "mutatis mutandis", dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.

Sezione I**Animali vivi e prodotti del regno animale****Note**

1. In questa sezione ogni riferimento ad animali di un genere o di una specie determinati si applica anche, salvo disposizioni contrarie, agli animali giovani di quel genere o di quella specie.
2. Salvo disposizioni contrarie, ogni indicazione nella nomenclatura di prodotti "secchi o disseccati" comprende anche i prodotti disidratati, evaporati o liofilizzati.

Capitolo 1**Animali vivi****Nota**

1. Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, esclusi:
 - a) i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici delle voci nn. 03.01, 03.06 o 03.07;
 - b) le colture di microorganismi e gli altri prodotti della voce n. 30.02;
 - c) gli animali della voce n. 95.08.

Numero della voce	Codice S.A.	
01.01		Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi.
		- Cavalli:
	0101.11	-- riproduttori di razza pura
	0101.19	-- altri
	0101.20	- Asini, muli e bardotti
01.02		Animali vivi della specie bovina.
	0102.10	- Riproduttori di razza pura
	0102.90	- Altri

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
01.03		Animali vivi della specie suina.
	0103.10	- Riproduttori di razza pura
		- Altri:
	0103.91	-- di peso inferiore a 50 kg
	0103.92	-- di peso uguale o superiore a 50 kg
01.04		Animali vivi delle specie ovina o caprina.
	0104.10	- Della specie ovina
	0104.20	- Della specie caprina
01.05		Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche.
		- Di peso inferiore o uguale a 185 g:
	0105.11	-- galli e galline
	0105.19	-- altri
		- Altri:
	0105.91	-- galli e galline
	0105.99	-- altri
01.06	0106.00	Altri animali vivi.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili**Nota**

1. Questo capitolo non comprende:

- a) per quanto riguarda le voci dal n. 02.01 al n. 02.08 e la voce n. 02.10, i prodotti non atti all'alimentazione umana;
- b) le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (n. 05.04), nonché il sangue di animali (nn. 05.11 o 30.02);
- c) i grassi animali, diversi dai prodotti della voce n. 02.09 (capitolo 15).

Numero della voce	Codice S.A.	
02.01		Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate.
	0201.10	- In carcasse o mezzene
	0201.20	- Altri pezzi non disossati
	0201.30	- Disossate
02.02		Carni di animali della specie bovina, congelate.
	0202.10	- In carcasse o mezzene
	0202.20	- Altri pezzi non disossati
	0202.30	- Disossate
02.03		Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate.
		- Fresche o refrigerate:
	0203.11	-- in carcasse o mezzene
	0203.12	-- prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati
	0203.19	-- altre
		- Congelate:
	0203.21	-- in carcasse o mezzene
	0203.22	-- prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati
	0203.29	-- altre

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
02.04		Carni di animali della specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate.
	0204.10	- Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate - Altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate:
	0204.21	-- in carcasse o mezzene
	0204.22	-- in altri pezzi non disossati
	0204.23	-- disossate
	0204.30	- Carcasse e mezzene di agnello, congelate - Altre carni di animali della specie ovina, congelate:
	0204.41	-- in carcasse o mezzene
	0204.42	-- in altri pezzi, non disossate
	0204.43	-- disossate
	0204.50	- Carni di animali della specie caprina
02.05	0205.00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate.
02.06		Frattagile commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate.
	0206.10	- Della specie bovina, fresche o refrigerate - Della specie bovina, congelate:
	0206.21	-- lingue
	0206.22	-- fegati
	0206.29	-- altre
	0206.30	- Della specie suina, fresche o refrigerate - Della specie suina, congelate:
	0206.41	-- fegati
	0206.49	-- altre
	0206.80	- Altre, fresche o refrigerate
	0206.90	- Altre, congelate
02.07		Carni e frattagile commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce n. 01.05.
	0207.10	- Volatili interi, freschi o refrigerati - Volatili interi, congelati:
	0207.21	-- galli e galline

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	0207.22	-- tacchini e tacchine
	0207.23	-- anatre, oche e faraone
		- Pezzi e frattaglie di volatili (compresi i fegati), freschi o refrigerati:
	0207.31	-- fegati grassi di oche o di anatre
	0207.39	-- altri
		- Pezzi e frattaglie di volatili diversi dai fegati, congelati:
	0207.41	-- di galli o di galline
	0207.42	-- di tacchini o di tacchine
	0207.43	-- di anatre, di oche o di faraone
	0207.50	- Fegati di volatili, congelati
02.08		Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate.
	0208.10	- Di conigli o di lepri
	0208.20	- Cosce di rane
	0208.90	- Altre
02.09	0209.00	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamola, secchi o affumicati.
02.10		Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamola, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie.
		- Carni della specie suina:
	0210.11	-- prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati
	0210.12	-- pancette (ventresche) e loro pezzi
	0210.19	-- altre
	0210.20	- Carni della specie bovina
	0210.90	- Altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici**Nota**

1. Questo capitolo non comprende:

- a) i mammiferi marini (n. 01.06) e le loro carni (nn. 02.08 o 02.10);
- b) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (n. 23.01);
- c) il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (n. 16.04).

Numero della voce	Codice S.A.	
03.01		Pesci vivi.
	0301.10	- Pesci ornamentali
		- Altri pesci vivi:
	0301.91	-- trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>)
	03.01.92	-- anguille (<i>Anguilla spp.</i>)
	0301.93	-- carpe
	0301.99	-- altri
03.02		Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce n. 03.04.
		- Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:
	0302.11	-- trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>)
	0302.12	-- salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus spp.</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)
	0302.19	-- altri
		- Pesci di forma appiattita (<i>Pleuronettidi</i> , <i>Botidi</i> , <i>Cinoglossidi</i> , <i>Soleidi</i> , <i>Scottalmidi</i> e <i>Citaridi</i>) esclusi i fegati, le uova e i lattimi:
	0302.21	-- Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)

Numero della voce	Codice S. A.	
	0302 22	-- passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)
	0302.23	-- sogliole (<i>Solea spp.</i>)
	0302 29	-- altri - Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati (<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:
	0302 31	-- tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)
	0302 32	-- tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)
	0302 33	-- tonnetti striati
	0302 39	-- altri
	0302 40	- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi
	0302 50	- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi - Altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:
	0302.61	-- sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), alacce (<i>Sardinella spp.</i>), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)
	0302 62	-- eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
	0302 63	-- merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)
	0302 64	-- sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)
	0302 65	-- squali
	0302 66	-- anguille (<i>Anguilla spp.</i>)
	0302 69	-- altri
	0302 70	- Fegati, uova e lattimi
03.03		Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce n. 03.04.
	0303 10	- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus spp.</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi - Altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi
	0303 21	-- trote (<i>Salmo t. utta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>)
	0303 22	-- salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)
	0303 29	-- altri

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		- Pesci di forma appiattita (<i>Pleuronettidi, Botidi, Cinglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:
	0303.31	-- ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis</i>)
	0303.32	-- passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)
	0303.33	-- sogliole (<i>Solea spp.</i>)
	0303.39	-- altri
		- Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati (<i>Eutynnus (Katsuwonus) pelamis</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:
	0303.41	-- tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)
	0303.42	-- tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)
	0303.43	-- tonnetti striati
	0303.49	-- altri
	0303.50	- Aringhe (<i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi
	0303.60	- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi
		- Altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:
	0303.71	-- sardine (<i>Sardina pilchardus, Sardinops spp.</i>), alacce (<i>Sardinella spp.</i>), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)
	0303.72	-- eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
	0303.73	-- merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)
	0303.74	-- sgombri (<i>Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus</i>)
	0303.75	-- squali
	0303.76	-- anguille (<i>Anguilla spp.</i>)
	0303.77	-- spigole (<i>Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus</i>)
	0303.78	-- naselli (<i>Merluccius spp., Urophycis spp.</i>)
	0303.79	-- altri
	0303.80	- Fegati, uova e lattimi
03.04		Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati.
	0304.10	- Freschi o refrigerati
	0304.20	- Filetti congelati
	0304.90	- Altri

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
03.05		Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana.
	0305.10	- Farina di pesce atta all'alimentazione umana
	0305.20	- Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia
	0305.30	- Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati
		- Pesci affumicati, compresi i filetti:
	0305.41	-- salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus spp.</i>), Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmone del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)
	0305.42	-- aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)
	0305.49	-- altri
		- Pesci secchi, anche salati ma non affumicati:
	0305.51	-- merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)
	0305.59	-- altri
		- Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia:
	0305.61	-- aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)
	0305.62	-- merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)
	0305.63	-- acciughe (<i>Engraulis spp.</i>)
	0305.69	-- altri
03.06		Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia.
		- Congelati:
	0306.11	-- aragoste (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>)
	0306.12	-- astici (<i>Homarus spp.</i>)
	0306.13	-- gamberetti
	0306.14	-- granchi
	0306.19	-- altri

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero de'la voce	Codice S.A.	
		- Non congelati:
	0306.21	-- aragoste (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>)
	0306.22	-- astici (<i>Homarus spp.</i>)
	0306.23	-- gamberetti
	0306.24	-- granchi
	0306.29	-- altri
03.07		Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamola; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamola.
	0307.10	- Ostriche - Conchiglie dei pellegrini (<i>Coquilles St. Jacques</i>), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> o <i>Placopecten</i> :
	0307.21	-- vivi, freschi o refrigerati
	0307.29	-- altri
		- Mitili (<i>Mytilus spp.</i> , <i>Perna spp.</i>):
	0307.31	-- vivi, freschi o refrigerati
	0307.39	-- altri
		- Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e sepiole (<i>Sepioloa spp.</i>); calamari e calamaretti (<i>Octopus spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepio- teuthis spp.</i>):
	0307.41	-- vivi, freschi o refrigerati
	0307.49	-- altri
		- Polpi o piovre (<i>Octopus spp.</i>):
	0307.51	-- vivi, freschi o refrigerati
	0307.59	-- altri
	0307.60	- Lumache, diverse da quelle di mare
		- Altri:
	0307.91	-- vivi, freschi o refrigerati
	0307.99	-- altri

Capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

Note

1. Si considera come "latte" il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato.
2. I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce n. 04.06, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti:
 - a) avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull'estratto secco, di 5% o più;
 - b) avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno 70% ma non superiore a 85%;
 - c) essere messi in forma o suscettibili di esserlo.

Numero della voce	Codice S.A.	
04.01		Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti.
	0401.10	- Aveni tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1%
	0401.20	- Aveni tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1% ed inferiore o uguale a 6%
	0401.30	- Aveni tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6%
04.02		Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti.
	0402.10	- In polvere, in granuli o in altre forme solide, aveni tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5%
		- In polvere, in granuli e in altre forme solide, aveni tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5%:
	0402.21	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
	0402.29	-- altri

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		- Altri:
	0402.91	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
	0402.99	-- altri
04.03		Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromizzanti, di frutta o di cacao.
	0403.10	- yogurt
	0403.90	- Altri
04.04		Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove.
	0404.10	- Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
	0404.90	- Altri
04.05	0405.00	Burro e altre materie grasse del latte.
04.06		Formaggi e latticini.
	0406.10	- Formaggi freschi (compreso il formaggio di siero di latte), non fermentati e latticini
	0406.20	- Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi
	0406.30	- Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere
	0406.40	- Formaggi a pasta erborinata
	0406.90	- Altri formaggi
04.07	0407.00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte.
04.08		Uova di volatili agusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti.
		- Tuorli:
	0408.11	-- essiccati
	0408.19	-- altri
		- Altri:
	0408.91	-- essiccati
	0408.99	-- altri
04.09	0409.00	Miele naturale.
04.10	0410.00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove.

Capitolo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti commestibili, diversi dal sangue animale (liquido o disseccato) e dalle budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi;
 - b) i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce n. 05.05 nonchè dai ritagli e dai cascami di pelli non conciate della voce n. 05.11 (capitoli 41 o 43);
 - c) le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI);
 - d) le teste preparate per oggetti di spazzolificio (n. 96.03).
2. I capelli disposti secondo la lunghezza ma non disposti nello stesso verso, sono da classificare come greggi (n. 05.01).
3. Nella nomenclatura, si considera come "avorio" la materia fornita dalle zanne di elefante, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dalle corna di rinoceronte nonchè dai denti di tutti gli animali.
4. Nella nomenclatura, si considerano come "crini" i peli della criniera o della coda degli equidi o dei bovidi.

Numero della voce	Codice S.A.	
05.01	0501.00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli.
05.02		Setole di maiale o di cinghiale; pelli di tasso ed altri pelli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi pelli.
	0502.10	- Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole
	0502.90	- Altri
05.03	0503.00	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto.
05.04	0504.00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
05.05		Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti.
	0505.10	- Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine
	0505.90	- Altri
05.06		Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie.
	0506.10	- Osseina e ossa acidulate
	0506.90	- Altre
05.07		Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie.
	0507.10	- Avorio; polveri e cascami di avorio
	0507.90	- Altri
05.08	0508.00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami.
05.09	0509.00	Spugne naturali di origine animale.
05.10	0510.00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio.
05.11		Prodotti di origine animale, non nominati nè compresi altrove; animali morti del capitolo 1 o 3, non atti all'alimentazione umana.
	0511.10	- Sperma di tori
		- Altri:
	0511.91	-- prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3
	0511.99	-- altri

Sezione II

Prodotti del regno vegetale

Nota

1. In questa sezione, l'espressione "agglomerati in forma di pellets" indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione, sia con l'aggiunta di un legante in una proporzione che non superi il 3% in peso.

Capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura

Note

1. Con riserva della seconda parte della voce n. 06.01, questo capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, per la piantagione o l'ornamento. Tuttavia, sono esclusi da questo capitolo, le patate, le cipolle mangerecce, gli scalogni, gli agli mangerecci e gli altri prodotti del capitolo 7.
2. I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altre materie, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci nn. 06.03 o 06.04. Tuttavia queste voci non comprendono i "collages" e simili quadretti ("tableautins") della voce n. 97.01.

Numero della voce	Codice S.A.	
06.01		Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce n. 12.12.
	0601.10	- Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo
	0601.20	- Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
06.02		Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio).
	0602.10	- Talee senza radici e marze
	0602.20	- Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati
	0602.30	- Rododendri e azalee, anche innestate
	0602.40	- Rosai, anche innestati
		- Altri:
	0602.91	-- bianco di funghi (<i>micelio</i>)
	0602.99	-- altri
06.03		Flori e boccioli di fiore, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati.
	0603.10	- Freschi
	0603.90	- Altri
06.04		Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori nè boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati.
	0604.10	-- Muschi e licheni
		- Altri:
	0604.91	-- freschi
	0604.99	-- altri

Capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci**Note**

1. Questo capitolo non comprende i prodotti da foraggio della voce n. 12.14.
2. Nelle voci nn. 07.09, 07.10, 07.11 e 07.12 l'espressione "ortaggi o legumi" comprende anche i funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, zucchine, zucche, melanzane, granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*), pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", finocchi e le piante mangerecce quali prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione e maggiorana coltivata (*Majorana hortensis* o *Origanum majorana*).
3. La voce n. 07.12 comprende tutti gli ortaggi o legumi, delle specie classificate nelle voci dal n. 07.01 al n. 07.11, secchi, esclusi:
 - a) i legumi da granella secchi, sgranati (n. 07.13);
 - b) il granturco dolce nelle forme riprese nelle voci dal n. 11.02 al n. 11.04;
 - c) le farine, i semolini e i fiocchi di patate (n. 11.05);
 - d) le farine e i semolini dei legumi da granella secchi della voce n. 07.13 (n. 11.06).
4. Sono tuttavia esclusi da questo capitolo i pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta" essiccati, tritati o polverizzati (n. 09.04).

Numero della voce	Codice S.A.	
07.01	0701.10	Patate fresche o refrigerate.
	0701.90	- Da semina - Altre
07.02	0702.00	Pomodori, freschi o refrigerati.
07.03		Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati.
	0703.10	- Cipolle e scalogni
	0703.20	- Aglio
	0703.90	- Porri ed altri ortaggi agliacei
07.04		Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati.
	0704.10	- Cavolfiori e cavoli broccoli
	0704.20	- Cavoletti di Bruxelles
	0704.90	- Altri

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
07.05		Lattughe (<i>lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate.
		- Lattughe:
	0705.11	-- a cappuccio
	0705.19	-- altre
		- Cicorie:
	0705.21	-- Witloof (<i>Cichorium intybus var. foliosum</i>)
	0705.29	-- altre
07.06		Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsafrica (barba di becco), sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, fresche o refrigerate.
	0706.10	- Carote e navoni
	0706.90	- Altri
07.07	0707.00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati.
07.08		Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati.
	0708.10	- Piselli (<i>Pisum sativum</i>)
	0708.20	- Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>)
	0708.90	- Altri legumi
07.09		Altri ortaggi, freschi o refrigerati.
	0709.10	- Carciofi
	0709.20	- Asparagi
	0709.30	- Melanzane
	0709.40	- Sedani, esclusi i sedani-rapa
		- Funghi e tartufi:
	0709.51	-- funghi
	0709.52	-- tartufi
	0709.60	- Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta"
	0709.70	- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (Bietoloni rossi o dei giardini)
	0709.90	- Altri
07.10		Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati.
	0710.10	- Patate
		- Legumi da granella, anche sgranati:
	0710.21	-- piselli (<i>Pisum sativum</i>)
	0710.22	-- fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>)
	0710.29	-- altri

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	0710.30	- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (Bietoloni rossi o dei giardini)
	0710.40	- Granturco dolce
	0710.80	- Altri ortaggi o legumi
	0710.90	- Miscele di ortaggi o di legumi
07.11		Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione) ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati.
	0711.10	- Cipolle
	0711.20	- Olive
	0711.30	- Capperi
	0711.40	- Cetrioli e cetriolini
	0711.90	- Altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi
07.12		Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati.
	0712.10	- Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate
	0712.20	- Cipolle
	0712.30	- Funghi e tartufi
	0712.90	- Altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi
07.13		Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati.
	0713.10	- Piselli (<i>Pisum sativum</i>)
	0713.20	- Ceci
		- Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>):
	0713.31	-- fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek
	0713.32	-- fagioli Adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>)
	0713.33	-- fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>)
	0713.39	-- altri

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	0713.40	- Lenticchie
	0713.50	- Fave (<i>Vicia faba var. major</i>) e favette (<i>Vicia faba var. equina</i> e <i>Vicia faba var. minor</i>)
	0713.90	- Altre
07.14		Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago.
	0714.10	- Radici di manioca
	0714.20	- Patate dolci
	0714.90	- Altre

Capitolo 8

Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni**Note**

1. Questo capitolo non comprende le frutta non commestibili.
2. Le frutta refrigerate sono da classificare nelle stesse voci delle frutta fresche corrispondenti.

Numero della voce	Codice S.A.	
08.01		Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate.
	0801.10	- Noci di cocco
	0801.20	- Noci del Brasile
	0801.30	- Noci di acagiù
08.02		Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate.
		- Mandorle:
	0802.11	-- con guscio
	0802.12	-- sgusciate
		- Nocciole (<i>Corylus spp.</i>):
	0802.21	-- con guscio
	0802.22	-- sgusciate
		- Noci comuni:
	0802.31	-- con guscio
	0802.32	-- sgusciate
	0802.40	- Castagne e marroni (<i>Castanea spp.</i>)
	0802.50	- Pistacchi
	0802.90	- Altre
08.03	0803.00	Banane, comprese le frutta della plantaggine, fresche o essiccate.
08.04		Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi.
	0804.10	- Datteri
	0804.20	- Fichi
	0804.30	- Ananassi
	0804.40	- Avocado
	0804.50	- Guaiave, manghi e mangostani

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
08.05		Agrumi, freschi o secchi.
	0805.10	- Arance
	0805.20	- Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi
	0805.30	- Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) e limette (<i>Citrus aurantifolia</i>)
	0805.40	- Pompelmi e pomeli
	0805.90	- Altri
08.06		Uve, fresche o secche.
	0806.10	- Fresche
	0806.20	- Secche
08.07		Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi.
	0807.10	- Meloni (compresi i cocomeri)
	0807.20	- Papaie
08.08		Mele, pere e cotogne, fresche.
	0808.10	- Mele
	0808.20	- Pere e cotogne
08.09		Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche.
	0809.10	- Albicocche
	0809.20	- Ciliege
	0809.30	- Pesche, comprese le pesche noci
	0809.40	- Prugne e prugnone
08.10		Altre frutta fresche.
	0810.10	- Fragole
	0810.20	- Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi
	0810.30	- Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (<i>Cassia</i>), e uva spina
	0810.40	- Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere "Vaccinium"
	0810.90	- Altre
08.11		Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti.
	0811.10	- Fragole
	0811.20	- Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi e ribes a grappoli e uva spina
	0811.90	- Altre

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
08.12		Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate.
	0812.10	- Ciliege
	0812.20	- Fragole
	0812.90	- Altre
08.13		Frutta secche diverse da quelle voci dal n. 08.01 al n. 08.06, miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo.
	0813.10	- Albicocche
	0813.20	- Prugne
	0813.30	- Mele
	9813.40	- Altre frutta
	0813.50	- Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo
08.14	0814.00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, oppure secche.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capitolo 9

Caffé, té, mate e spezie

Note

1. I miscugli dei prodotti delle voci dal n. 09.04 al n. 09.10 sono da classificare come segue:

- a) i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce;
- b) i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce n. 09.10.

L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci dal n. 09.04 al n. 09.10 (compresi i miscugli previsti nei precedenti paragrafi a) e b)), non ne modifica la classificazione, purchè, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale di prodotti previsti in ciascuna di dette voci. Nel caso contrario, i prodotti, così addizionati, sono esclusi da questo capitolo e rientrano nella voce n. 21.03, qualora costituiscano condimenti composti.

2. Questo capitolo non comprende il pepe detto di "Cubebe" (*Piper cubeba*) né gli altri prodotti della voce n. 12.11.

Numero della voce	Codice S.A.	
09.01		Caffé, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione.
		- Caffé non torrefatto:
	0901.11	-- non decaffeinizzato
	0901.12	-- decaffeinizzato
		- Caffé torrefatto:
	0901.21	-- non decaffeinizzato
	0901.22	-- decaffeinizzato
	0901.30	- Bucce e pellicole di caffè
	0901.40	- Succedanei del caffè contenenti caffè
09.02		Té.
	0902.10	- Té verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 Kg.
	0902.20	- Té verde (non fermentato), altrimenti presentato

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	0902.30	- Té nero (fermentato) e té parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore ód uguale a 3 Kg
	0902.40	- Té nero (fermentato) e té parzialmente fermentato, altrimenti presentati
09.03	0903.00	Mate.
09.04		Pepe (del genere "Piper"); pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", essiccati, tritati o polverizzati.
		- Pepe:
	0904.11	-- non tritato né polverizzato
	0904.12	-- tritato o polverizzato
	0904.20	- Pimenti, essiccati, tritati o polverizzati
09.05	0905.00	Vaniglia.
09.06		Cannella e fiori di cinnamomo.
	0906.10	- Non tritati né polverizzati
	0906.20	- Tritati o polverizzati
09.07	0907.00	Garofani (antofilli, chiodi e steli).
09.08		Noci moscate, macis, amomi e cardamomi.
	0908.10	- Noci moscate
	0908.20	- Macis
	0908.30	- Amomi e cardamomi
09.09		Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi o di bacche di ginebro.
	0909.10	- Semi di anice o di badiana
	0909.20	- Semi di coriandolo
	0909.30	- Semi di cumino
	0909.40	- Semi di carvi
	0909.50	- Semi di finocchio o di bacche di ginebro
09.10		Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie.
	0910.10	- Zenzero
	0910.20	- Zafferano
	0910.30	- Curcuma
	0910.40	- Timo, foglie di alloro
	0910.50	- Curry
		- Altre spezie:
	0910.91	-- miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo
	0910.99	-- altre

Capitolo 10**Cereali****Note**

1. a) I prodotti indicati nei testi delle voci di questo capitolo rientrano in queste voci soltanto se i grani sono presenti, anche in spighe o su stelo.
b) Questo capitolo non comprende i grani mondati o altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso decorticato, imbianchito, lucidato, brillato, stufato, convertito o in rotture, resta compreso nella voce n. 10.06.
2. La voce n. 10.05 non comprendente il granturco dolce (capitolo 7).

Nota della sottovoce

1. Si considera come "frumento (grano) duro" il frumento della specie "Triticum durum" e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del "Triticum durum" che presenti lo stesso numero (28) di cromosomi di quest'ultimo.

Numero della voce	Codice S.A.	
10.01		Frumento (grano) e frumento segalato.
	1001.10	- Frumento (grano) duro
	1001.90	- Altri
10.02	1002.00	Segala.
10.03	1003.00	Orzo.
10.04	1004.00	Avena.
10.05		Granturco.
	1005.10	- Destinato alla semina
	1005.90	- Altro
10.06		Riso.
	1006.10	- Risone (<i>riso "paddy"</i>)
	1006.20	- Riso decorticato (<i>riso "cargo" o riso "bruno"</i>)
	1006.30	- Riso sembianchito o imbianchito, anche lucidato o brillato
	1006.40	- Rotture di riso

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
10.07	1007.00	Sorgo a grani.
10.08		Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali.
	1008.10	- Grano saraceno
	1008.20	- Miglio
	1008.30	- Scagliola
	1008.90	- Altri cereali

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capitolo 11

**Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole;
Inulina; glutine di frumento**

Note

1. Questo capitolo non comprende:

- a) il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (n. 09.01 o n. 21.01, secondo il caso);
- b) le farine, i semolini, gli amidi e fecole preparate della voce n. 19.01;
- c) i "corn flakes" ed altri prodotti della voce n. 19.04;
- d) gli ortaggi od i legumi, preparati o conservati delle voci nn. 20.01, 20.04 o 20.05;
- e) i prodotti farmaceutici (capitolo 30);
- f) gli amidi e le fecole aventi il carattere di prodotti per profumeria o per toletta preparati o di preparazioni cosmetiche (capitolo 33).

2. A) I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo capitolo se hanno contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco:

- a) tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a quello indicato nella colonna (2);
- b) tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) inferiore o uguale a quello indicato nella colonna (3).

I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce n. 23.02.

B) I prodotti di cui trattasi che rientrano in questo capitolo per effetto delle suddette disposizioni sono da classificare nelle voci n. 11.01 o 11.02 se il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie corrispondente, secondo il caso, a quella indicata nelle colonne (4) e (5), è (in peso) uguale o superiore a quello indicato in corrispondenza del cereale.

In caso contrario, questi prodotti sono da classificare nelle voci n. 11.03 o 11.04.

Natura del cereale (1)	Tenore di amido (2)	Tenore di ceneri (3)	Tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di	
			315 micrometri (micron) (4)	500 micrometri (micron) (5)
Frumento e segala	45%	2,5%	80%	—
Orzo	45%	3%	80%	—
Avena	45%	5%	80%	—
Granturco e sorgo a grani	45%	2%	—	90%
Riso	45%	1,6%	80%	—
Grano saraceno	45%	4%	80%	—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. Ai sensi della voce n. 11.03 sono considerati come "semole" e "semolini" i prodotti ottenuti dalla frantumazione dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alle seguenti condizioni:

- a) i prodotti ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm, in proporzione di almeno 95%, in peso;
- b) i prodotti ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 1,25 mm, in proporzione di almeno 95%, in peso.

Numero della voce	Codice S.A.	
11.01	1101.00	Farine di frumento (grano) o di frumento segaiato.
11.02		Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segaiato.
	1102.10	- Farina di segala
	1102.20	- Farina di granturco
	1102.30	- Farina di riso
	1102.90	- Altre
11.03		Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali.
		- Semole e semolini:
	1103.11	-- di frumento (grano)
	1103.12	-- di avena
	1103.13	-- di granturco
	1103.14	-- di riso
	1103.19	-- di altri cereali
		- Agglomerati in forma di pellets:
	1103.21	-- di frumento (grano)
	1103.29	-- di altri cereali
11.04		Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati e spezzati), escluso il riso della voce n. 10.06; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati.
		- Cereali schiacciati o in fiocchi:
	1104.11	-- di orzo
	1104.12	-- di avena
	1104.10	-- di altri cereali

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		- Altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):
	1104.21	-- di orzo
	1104.22	-- di avena
	1104.23	-- di granturco
	1104.29	-- di altri cereali
	1104.30	- Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
11.05		Farina, semolino e fiocchi di patate.
	1105.10	- Farina e semolino
	1105.20	- Fiocchi
11.06		Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce n. 07.13, di sago o di radici o tuberi della voce n. 07.14; farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8.
	1106.10	- Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce n. 07.13
	1106.20	- Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce n. 07.14
	1106.30	- Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8
11.07		Malto, anche torrefatto.
	1107.10	- Non torrefatto
	1107.20	- Torrefatto
11.08		Amidi e fecole; inulina.
		- Amidi e fecole:
	1108.11	-- amido di frumento (grano)
	1108.12	-- amido di granturco
	1108.13	-- fecola di patate
	1108.14	-- fecola di manioca
	1108.19	-- altri amidi e fecole
	1108.20	- Inulina
11.09	1109.00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco.

Capitolo 12**Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi;
piante industriali o medicinali; paglie e foraggi****Note**

1. Ai sensi della voce n. 12.07 sono considerati "semi oleosi" in particolare, le noci e le mandorle di palmisti, i semi di cotone, di ricino, di sesamo, di senapa, di cartamo, di papavero nero o bianco e di karitè. Ne sono, invece, esclusi i prodotti delle voci n. 08.11 o n. 08.12 e le olive (capitolo 7 o capitolo 20).
2. La voce n. 12.08 comprende non soltanto le farine non disoleate, ma anche le farine parzialmente disoleate oppure quelle che sono state disoleate e successivamente di nuovo oleate, interamente o parzialmente, con i loro oli iniziali. Ne sono, invece, esclusi i residui delle voci dal n. 23.04 al numero 23.06.
3. I semi di barbabietola, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da bosco o da frutto, i semi di vecce (diversi da quelli della specie *Vicia faba*) o di lupini sono considerati come "semi da sementa" della voce n. 12.09.
Sono invece esclusi da questa voce, anche se destinati a servire da sementa:
 - a) i legumi da granella ed il granturco dolce (capitolo 7);
 - b) le spezie e gli altri prodotti del capitolo 9;
 - c) i cereali (capitolo 10);
 - d) i prodotti delle voci dal n. 12.01 al n. 12.07 e della voce n. 12.11.
4. La voce n. 12.11 comprende, in particolare, le piante e le parti di piante delle seguenti specie: basilico, borragine, ginseng, issopo, liquirizia, le diverse specie di menta, rosmarino, ruta, salvia ed assenzio.
Ne sono invece esclusi:
 - a) i prodotti farmaceutici del capitolo 30;
 - b) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e le preparazioni cosmetiche, del capitolo 33;
 - c) gli insetticidi, i fungicidi, gli erbicidi, i disinfettanti ed i prodotti simili della voce n. 38.08.
5. Per l'applicazione della voce n. 12.12, il termine "alghe" non comprende:
 - a) i microrganismi monocellulari morti della voce n. 21.02;
 - b) le colture di microrganismi della voce n. 30.02;
 - c) i concimi delle voci n. 31.01 o 31.05.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
12.01	1201.00	Fave di soia, anche frantumate
12.02		Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgu- sciate o frantumate.
	1202.10	- Con guscio
	1202.20	- Sgusciate, anche frantumate
12.03	1203.00	Copra.
12.04	1204.00	Semi di lino, anche frantumati.
12.05	1205.00	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati.
12.06	1206.00	Semi di girasole, anche frantumati.
12.07		Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati.
	1207.10	- Noci e mandorle di palmisti
	1207.20	- Semi di cotone
	1207.30	- Semi di ricino
	1207.40	- Semi di sesamo
	1207.50	- Semi di senapa
	1207.60	- Semi di cartamo
		- Altri:
	1207.91	-- semi di papavero nero o bianco
	1207.92	-- semi di karité
	1207.99	-- altri
12.08		Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa.
	1208.10	- Di fave di soia
	1208.90	- Altre
12.09		Semi, frutti e spore da sementa.
		- Semi di barbabietole:
	1209.11	-- semi di barbabietole da zucchero
	1209.19	-- altri
		- Semi da foraggio, diversi dai semi di barbabietole:
	1209.21	-- di erba medica
	1209.22	-- di trifoglio (<i>Trifolium spp.</i>)
	1209.23	-- di festuca
	1209.24	-- di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (<i>Poa pratensis L.</i>)

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	1209.25	-- di loglio (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.)
	1209.26	-- di fleolo (coda di topo)
	1209.29	-- altri
	1209.30	- Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori
		- Altri:
	1209.91	-- semi di ortaggi
	1209.99	-- altri
12.10		Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina.
	1210.10	- Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets
	1210.20	- Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina
12.11		Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati.
	1211.10	- Radici di liquerizia
	1211.20	- Radici di ginseng
	1211.90	- Altri
12.12		Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove.
	1212.10	- Carrube, compresi i semi di carrube
	1212.20	- Alghe
	1212.30	- Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne
		- Altri:
	1212.91	-- barbabietole da zucchero
	1212.92	-- canne da zucchero
	1212.99	-- altri

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
12.13	1213.00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets.
12.14		Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets.
	1214.10	- Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica
	1214.90	- Altri

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capitolo 13

Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali**Note**

1. La voce n. 13.02 comprende, in particolare, l'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe e l'oppio.
Ne sono, invece, esclusi:
- a) gli estratti di liquirizia contenenti, in peso, più di 10% di saccarosio o che presentano il carattere dei prodotti a base di zuccheri (n. 17.04);
 - b) gli estratti di malto (n. 19.01);
 - c) gli estratti di caffè, di té o di mate (n. 21.01);
 - d) i succhi e gli estratti vegetali costituenti delle bevande alcoliche, nonché le preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande (capitolo 22);
 - e) la canfora naturale e la glicirrizina e gli altri prodotti delle voci n. 29.14 o 29.38;
 - f) i medicinali delle voci nn. 30.03 e 30.04 e i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (n. 30.06);
 - g) gli estratti per concia o per tinta (nn. 32.01 o 32.03);
 - h) gli oli essenziali, liquidi o concreti, ed i resinoidi, nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali (capitolo 33);
 - ij) la gomma naturale, la balata, la guttaperca, il guayule, il chicle e le gomme naturali simili (n. 40.01).

Numero della voce	Codice S.A.	
13.01		Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e balsami, naturali.
	1301.10	- Gomma lacca
	1301.20	- Gomma arabica
	1301.90	- Altri
13.02		Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre muciliagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati.
		- Succhi ed estratti vegetali:
	1302.11	-- oppio
	1302.12	-- di liquirizia

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	1302.13	-- di luppolo
	1302.14	-- di piretro o di radici delle piante da rotenone
	1302.19	-- altri
	1302.20	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati - Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
	1302.31	-- agar-agar
	1302.32	-- mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati
	1302.39	-- altri

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capitolo 14

**Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale
non nominati né compresi altrove****Note**

1. Sono escluse da questo capitolo e classificate nella sezione XI, le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessuti, qualunque sia la loro preparazione, nonché le materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.
2. La voce n. 14.01 comprende, in particolare, il bambù (anche spaccato, segato longitudinalmente, tagliato di lunghezza determinata, con estremità arrotondate, imbianchito, trattato per renderlo incombustibile, lucidato o tinto), le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate. Non rientrano in questa voce le stecche, strisce, lamelle o nastri di legno (n. 44.04).
3. Non rientra nella voce n. 14.02 la lana di legno (n. 44.05).
4. Non rientrano nella voce n. 14.03 le teste preparate per oggetti di spazzolificio (96.03).

Numero della voce	Codice S.A.	
14.01		Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panierato o da stuoiato (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio).
	1401.10	- Bambù
	1401.20	- Canne d'India
	1401.90	- Altre
14.02		Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie.
	1402.10	- Capoc
		- Altre:
	1402.91	-- crine vegetale
	1402.99	-- altre

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
14.03		Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istie), anche in torciglioni o in fasci.
	1403.10	- Saggina per scope (" <i>Sorghum vulgare var. technicum</i> ")
	1403.90	- Altre
14.04		Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove.
	1404.10	- Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia
	1404.20	- Linters di cotone
	1404.90	- Altri

Sezione III

**Grassi e oli animali o vegetali;
prodotti della loro scissione grassi alimentari lavorati;
cere di origine animale e vegetale**

Capitolo 15

**Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione,
grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale****Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) il lardo e il grasso di maiale o di volatili, della voce n. 02.09;
 - b) il burro, il grasso e l'olio di cacao (n. 18.04);
 - c) le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più di 15% di prodotti della voce n. 04.05 (generalmente capitolo 21);
 - d) i ciccioli (n. 23.01) e residui delle voci dal n. 23.04 al n. 23.06;
 - e) gli acidi grassi isolati, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazioni cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti della sezione VI;
 - f) il fatturato (factis) (n. 40.02).
2. La voce n. 15.09 non comprende gli oli ottenuti dalle olive mediante solventi (n. 15.10).
3. La voce n. 15.18 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.
4. Le paste di saponificazione "soap-stocks", le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerina rientrano nella voce n. 15.22.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
15.01	1501.00	Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi.
15.02	1502.00	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi anche pressati o estratti mediante solventi.
15.03	1503.00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati nè altrimenti preparati.
15.04		Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente.
	1504.10	- Oli di fegato di pesci e loro frazioni
	1504.20	- Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato
	1504.30	- Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni
15.05		Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina.
	1505.10	- Grasso di lana greggio
	1505.90	- Altri
15.06	1506.00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente.
15.07		Olio di sola e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente.
	1507.10	- Olio greggio, anche depurato delle mucillagini
	1507.90	- Altri
15.08		Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente.
	1508.10	- Olio greggio
	1508.90	- Altri
15.09		Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente.
	1509.10	- Vergini
	1509.90	- Altri

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
15.10	1510.00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce n. 15.09.
15.11		Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente.
	1511.10	- Olio greggio
	1511.90	- Altri
15.12		Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente.
		- Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni:
	1512.11	-- oli greggi
	1512.19	-- altri
		- Olio di cotone e sue frazioni:
	1512.21	-- olio greggio, anche depurato del gossipolo
	1512.29	-- altri
15.13		Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente.
		- Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni:
	1513.1	-- olio greggio
	1513.19	-- altro
		- Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni:
	1513.21	-- oli greggi
	1513.29	-- altri
15.14		Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente.
	1514.10	- Oli greggi
	1514.90	- Altri
15.15		Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente.
		- Olio di lino e sue frazioni:
	1515.11	-- olio greggio
	1515.19	-- altri

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		- Oli di granturco e sue frazioni:
	1515.21	-- olio greggio
	1515.29	-- altri
	1515.30	- Olio di ricino e sue frazioni
	1515.40	- Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni
	1515.50	- Olio di sesamo e sue frazioni
	1515.60	- Olio di jojoba e sue frazioni
	1515.90	- Altri
15.16		Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati.
	1516.10	- Grassi e oli animali e loro frazioni
	1516.20	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni
15.17		Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce n. 15.16.
	1517.10	- Margarina, esclusa la margarina liquida
	1517.90	- Altre
15.18	1518.00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce n. 15.16; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo non nominate nè comprese altrove.
15.19		Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali.
		- Acidi grassi monocarbossilici industriali:
	1519.11	-- acido stearico
	1519.12	-- acido oleico
	1519.13	-- acidi grassi del tallolio
	1519.19	-- altri
	1519.20	- Oli acidi di raffinazione
	1519.30	- Alcoli grassi industriali

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
15.20		Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose.
	1520.10	- Glicerina greggia; acque e liscivie glicerinose
	1520.90	- Altre, compresa la glicerina sintetica
15.21		Cere vegetali (distese dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati.
	1521.10	- Cere vegetali
	1521.90	- Altri
15.22	1522.00	Dé gras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali.

Sezione IV

Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

Nota

1. In questa sezione l'espressione "agglomerati in forma di pellets" indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in proporzione non superiore al 3% in peso.

Capitolo 16

Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Note

1. Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati mediante i processi previsti nei capitoli 2 o 3.
2. Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più di 20% in peso di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti, sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce n. 19.02, nè alle preparazioni delle voci n. 21.03 o 21.04.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 1602.10, per "preparazioni omogeneizzate" si intendono le preparazioni di carne, di frattaglie o di sangue, finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurare la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di carne o di frattaglie. La sottovoce 1602.10 ha la priorità su tutte le altre sottovoci della voce n. 16.02.
2. I pesci e i crostacei indicati nelle sottovoci delle voci n. 16.04 o 16.05 soltanto con il loro nome comune appartengono alle stesse specie di quelle indicate nel capitolo 3 con le stesse denominazioni.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S. A.	
16.01	1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti.
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue.
	1602.10	- Preparazioni omogeneizzate
	1602.20	- Di fegato di qualsiasi animale
		- Di volatili della voce n. 01.05:
	1602.31	-- di tacchino
	1602.39	-- altre
		- Della specie suina:
	1602.41	-- prosciutti e loro pezzi
	1602.42	-- spalle e loro pezzi
	1602.49	-- altre, compresi i miscugli
	1602.50	- Della specie bovina
	1602.90	- Altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale
16.03	1603.00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici.
16.04		Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce.
		- Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:
	1604 11	-- salmoni
	1604 12	-- aringhe
	1604 13	-- sardine, alacce e spratti
	1604 14	-- tonni, palamite e sarde (Sarda sarda)
	1604 15	-- sgombri
	1604 16	-- acciughe
	1604 19	-- altri
	1604.20	- Altre preparazioni e conserve di pesci.
	1604 30	- Caviale e suoi succedanei
16.05		Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici preparati o conservati.
	1605 10	- Granchi
	1605 20	- Gamberetti
	1605 30	- Astici
	1605 40	- Altri crostacei
	1605 90	- Altri

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri**Nota**

1. Questo capitolo non comprende:

- a) i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao (n. 18.06);
- b) gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio) e gli altri prodotti della voce n. 29.40;
- c) i medicinali e gli altri prodotti del capitolo 30.

Nota di sottovoce

1. Ai sensi delle sottovoci nn. 1701.11 e 1701.12, per "zucchero greggio" si intende lo zucchero contenente, in peso, allo stato secco, una percentuale di saccarosio, corrispondente alla lettura del polarimetro, inferiore a 99,5 gradi.

Numero della voce	Codice S.A.	
17.01		Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido.
		- Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:
	1701.11	-- di canna
	1701.12	-- di barbabietola
		- Altri:
	1701.91	-- con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti
	1701.99	-- altri
17.02		Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati.
	1702.10	- Lattosio e sciroppo di lattosio
	1702.20	- Zucchero e sciroppo d'acero
	1702.30	- Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20% di fruttosio.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	1702.40	- Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20% a 50% escluso di fruttosio
	1702.50	- Fruttosio chimicamente puro
	1702.60	- Altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50% di fruttosio
	1702.90	- Altri, compreso lo zucchero invertito.
17.03		Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero.
	1703.10	- Melassi di canna
	1703.90	- Altri
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco).
	1704.10	- Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestiti di zucchero.
	1704.90	- Altri

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni**Note**

1. Questo capitolo non comprende le preparazioni delle voci nn. 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 o 30.04.
2. La voce n. 18.06 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.

Numero della voce	Codice S.A.	
18.01	1801.00	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto.
18.02	1802.00	Gusci, o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao.
18.03		Pasta di cacao, anche sgrassata.
	1803.10	- Non sgrassata
	1803.20	- Completamente o parzialmente sgrassata
18.04	1804.00	Burro, grasso e olio di cacao.
18.05	1805.00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti.
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao.
	1806.10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti.
	1806.20	- Altre preparazioni presentate in blocchi di peso superiore a 2 kg, oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati, di contenuto superiore a 2 kg
		- Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:
	1806.31	-- ripiene
	1806.32	-- non ripiene
	1806.90	- Altre

Capitolo 19

**Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi,
di fecole o di latte; prodotti della pasticceria****Note**

- 1 Questo capitolo non comprende:
- a) esclusi i prodotti farciti della voce n. 19 02, le preparazioni alimentari contenenti più di 20%, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
 - b) i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (n. 23 09);
 - c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.
- 2 In questo capitolo, per "farine" e "semolini" si intendono le farine e i semolini di cereali del capitolo 11 e le altre farine, semolini e polveri, di origine vegetale, qualunque sia il capitolo nel quale esse rientrano.
- 3 La voce n. 19 04 non comprende le preparazioni contenenti, in peso, più di 8% di polvere di cacao o ricoperte di cioccolata o di altre preparazioni alimentari contenenti cacao della voce n. 18 06 (n. 18 06).
- 4 Per l'applicazione della voce n. 19 04, l'espressione "altrimenti preparati" significa che i cereali sono stati sottoposti ad una preparazione più spinta di quelle previste nelle voci o nelle note dei capitoli 10 e 11.

Numero della voce	Codice S. A.	
19.01		Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50%, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da n. 04.01 al n. 04.04, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10%, in peso, non nominati né compresi altrove.
	1901.10	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini condizionate per la vendita al minuto
	1901.20	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce n. 19 05
	1901.90	- Altri

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
19.02		Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato.
		- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
	1902.11	-- contenenti uova
	1902.19	- altre
	1902.20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)
	1902.30	- Altre paste alimentari
1902.40	- Cuscus	
19.03	1903.00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacel, scarti di setacciature o forme simili.
19.04		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostature (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati.
	1904.10	- Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura
	1904.90	- Altri
19.05		Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili.
	1905.10	- Pane croccante detto "Knäckebröt"
	1905.20	- Pane con spezie
	1905.30	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini
	1905.40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati
1905.90	- Altri	

Capitolo 20**Preparazioni di ortaggi e legumi,
di frutta o di altre parti di piante****Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) gli ortaggi, i legumi e le frutta, preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11;
 - b) le preparazioni alimentari contenenti più di 20%, in peso, di salsiccia, di safame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (Capitolo 16);
 - c) le preparazioni alimentari composte omogeneizzate della voce n. 21.04.
2. Non rientrano nelle voci nn. 20.07 e 20.08 le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria (n. 17.04) o i prodotti di cioccolata (n. 18.06).
3. Le voci nn. 20.01, 20.04 e 20.05 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci nn. 11.05 o 11.06 (diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8), che sono stati preparati o conservati con metodi diversi a quelli previsti alla nota a).
4. I succhi di pomodoro, il cui tenore in estratto secco sia di 7% o più, in peso, rientrano nella voce n. 20.02.
5. Ai sensi della voce n. 20.09 per "succhi non fermentati, senza aggiunta di alcole", si intendono i succhi il cui titolo alcolometrico volumico (vedere nota 2 del capitolo 22) non supera 0,5% vol.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2005.10, per "ortaggi o legumi omogeneizzati" si intendono le preparazioni di ortaggi o legumi finemente omogeneizzati, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurare la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di ortaggi o di legumi. La sottovoce 2005.10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce n. 20.05.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. Ai sensi della sottovoce 2007.10, per "preparazioni omogeneizzate" si intendono le preparazioni di frutta finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, piccole quantità di frammenti visibili di frutta. La sottovoce 2007.10 ha la priorità su tutte le altre sottovoci della voce n. 20.07.

Numero della voce	Codice S.A.	
20.01		Ortaggi o legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico.
	2001.10	- Cetrioli e cetriolini
	2001.20	- Cipolle
	2001.90	- Altri
20.02		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico.
	2002.10	- Pomodori, interi o in pezzi
	2002.90	- Altri
20.03		Funghi e tartufi, preparati e conservati ma non nell'aceto o acido acetico.
	2003.10	- Funghi
	2003.20	- Tartufi
20.04		Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido-acetico, congelati.
	2004.10	- Patate
	2004.90	- Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi
20.05		Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido-acetico, non congelati.
	2005.10	- Ortaggi o legumi omogeneizzati
	2005.20	- Patate
	2005.30	- Crauti
	2005.40	- Piselli (<i>Pisum Sativum</i>)

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		- Fagioli (<i>Vigna spp.</i>; <i>Phaseolus spp.</i>):
	2005.51	-- fagioli in grani
	2005.59	-- altri
	2005.60	- Asparagi
	2005.70	- Olive
	2005.80	- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
	2005.90	- Altri ortaggi e miscugli di ortaggi
20.06	2006.00	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate).
20.07		Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti.
	2007.10	- Preparazioni omogeneizzate
		- Altre:
	2007.90	-- di agrumi
	2007.99	-- altre
20.08		Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove
		- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
	2008.11	-- arachidi
	2008.19	-- altre, compresi i miscugli
	2008.20	- Ananassi
	2008.30	- Agrumi
	2008.40	- Pere
	2008.50	- Albicocche
	2008.60	- Ciliege
	2008.70	- Pesche
	2008.80	- Fragole
		- Altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce n. 2008.19:
	2008.91	-- cuori di palma
	2008.92	-- miscugli
	2008.99	-- altri

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
20.09		Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi non fermentati, senza aggiunta di alcool, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti.
		- Succhi di arancia:
	2009.11	-- congelati
	2009.19	-- altri
	2009.20	- Succhi di pompelmo o di pomelo
	2009.30	- Succhi di altri agrumi
	2009.40	- Succhi di ananasso
	2009.50	- Succhi di pomodoro
	2009.60	- Succhi di uva (compresi i mosti di uva)
	2009.70	- Succhi di mela
	2009.80	- Succhi di altre frutta o di altri ortaggi
	2009.90	- Miscugli di succhi

Capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le miscele di ortaggi o di legumi della voce n. 07.12;
 - b) i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (voce n. 09.01);
 - c) le spezie e gli altri prodotti delle voci dal n. 09.04 al n. 09.10;
 - d) le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci n. 21.03 o 21.04, contenenti più di 20%, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
 - e) le preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande, il cui titolo alcolometrico volumico (vedere nota 2 del capitolo 22) è superiore a 0,5% vol. (n. 22.08);
 - f) i lieviti condizionati come medicinali e gli altri prodotti delle voci n. 30.03 o 30.04;
 - g) gli enzimi preparati della voce n. 35.07.
2. Gli estratti dei succedanei previsti nella precedente nota 1-b) rientrano nella voce n. 21.01;
3. Ai sensi della voce n. 21.04, per "preparazioni alimentari composte omogeneizzate", si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi o legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti in piccola quantità alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
21.01		Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati.
2101.10		- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè
2101.20		- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate
2101.30		- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati
21.02		Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce n. 30.02); lieviti in polvere, preparati.
2102.10		- Lieviti vivi
2102.20		- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti
2102.30		- Lieviti in polvere preparati
21.03		Preparazione per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata.
2103.10		- Salsa di soia
2103.20		- "Tomato Ketchup" ed altre salse al pomodoro
2103.30		- Farina di senapa e senapa preparata
2103.90		- Altri
21.04		Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate.
2104.10		- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi, zuppe, minestre o brodi, preparati
2104.20		- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate
21.05	2105.00	Gelati, anche contenenti cacao.
21.06		Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove.
2106.10		- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate
2106.90		- Altre

Capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti**Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) l'acqua di mare (n. 25.01);
 - b) le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (n. 28.51);
 - c) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10% di acido acetico (n. 29.15);
 - d) i medicinali delle voci n. 30.03 o n. 30.04;
 - e) i prodotti per profumeria e per toiletta (capitolo 33).
2. Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il "titolo alcolometrico volumico" è determinato alla temperatura di 20° C.
3. Ai sensi della voce n. 22.02, per "bevande non alcoliche" si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5%. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da n. 22.03 al n. 22.06 oppure nella voce 22.08.

Nota di sottovoce

1. Ai sensi della sottovoce 2204.10, per "vino spumante" si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20° C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar.

Numero della voce	Codice S.A.	
22.01		Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né aromatizzate; ghiaccio e neve.
	2201.90	- Acque minerali e acque gassate
	2201.90	- Altre
22.02		Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.09.
	2202.10	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate
	2202.90	- Altre

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
22.03	2203.00	Birra di malto.
22.04		Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce n. 20.09.
	2204.10	- Vini spumanti
		- Altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle):
	2204.21	-- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
	2204.29	-- altri
	2204.30	- Altri mosti di uva
22.05		Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche.
	2205.10	- In recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
	2205.90	- Altri
22.06	2206.00	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele).
22.07		Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo.
	2207.10	- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol.
	2207.20	- Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
22.08		Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande.
	2208.10	- Preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande
	2208.20	- Acquaviti di vino o di vinacce
	2208.30	- Whisky
	2208.40	- Rum e tafia
	2208.50	- Gin ed acquavite di ginepro
	2208.90	- Altri
22.09	2209.00	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico.

Capitolo 23

**Residui e cascami delle industrie alimentari;
alimenti preparati per gli animali****Nota**

1. Rientrano nella voce n. 23.09 i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove, ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.

Numero della voce	Codice S.A.	
23.01		Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli.
	2301.10	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli
	2301.20	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
23.02		Crusche staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi.
	2302.10	- Di granturco
	2302.20	- Di riso
	2302.30	- Di frumento
	2302.40	- Di altri cereali
	2302.50	- Di legumi
23.03		Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets.
	2303.10	- Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili
	2303.20	- Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	2303.30	- Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli
23.04	2304.00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia.
23.05	2305.00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide.
23.06		Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelle delle voci nn. 23.04 o 23.05.
	2306.10	- Di cotone
	2306.20	- Di lino
	2306.30	- Di girasole
	2306.40	- Di ravizzone o di colza
	2306.50	- Di noce di cocco o di copra
	2306.60	- Di noci o di mandorle di palmisti
	2306.90	- Altri
23.07	2307.00	Fecce di vino; tartaro greggio.
23.08		Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove.
	2308.10	- Ghiande di quercia e castagne d'India
	2308.90	- Altri
23.09		Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali.
	2309.10	- Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto
	2309.90	- Altri

Capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati**Nota**

1. Questo capitolo non comprende le sigarette medicinali (capitolo 30).

Numero della voce	Codice S.A.	
24.01		Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco.
	2401.10	- Tabacchi non scostolati
	2401.20	- Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati
	2401.30	- Cascami di tabacco
24.02		Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco.
	2402.10	- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco
	2402.20	- Sigarette contenenti tabacco
	2402.90	- Altri
24.03		Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco.
	2403.10	- Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione
		- Altri:
	2403.91	-- tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"
	2403.99	-- altri

Sezione V

Prodotti minerali

Capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

Note

1. Con riserva delle eccezioni, esplicite o implicite, risultanti dal testo delle voci o della seguente nota 4, rientrano nelle voci di questo capitolo unicamente i prodotti allo stato greggio oppure i prodotti lavati (anche mediante sostanze chimiche che eliminano le impurezze senza modificare la struttura del prodotto), frantumati, macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, arricchiti per flottazione, separazione magnetica o con altri procedimenti meccanici o fisici (esclusa la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati, risultanti da una miscela o che hanno subito una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.
I prodotti di questo capitolo possono essere addizionati di una sostanza antipolvere, semprechè tale aggiunta non renda il prodotto atto ad impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale.
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (n. 28.02);
 - b) le terre coloranti contenenti, in peso, 70% o più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3 , (n. 28.21);
 - c) i medicinali e gli altri prodotti del capitolo 30;
 - d) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e le preparazioni cosmetiche (capitolo 33);
 - e) i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazione (n. 68.01); i cubi, le tessere ed articoli simili per mosaici (n. 68.02); le ardesie per coperture di tetti o rivestimenti di edifici (n. 68.03);
 - f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (nn. 71.02 o 71.03);
 - g) i cristalli coltivati di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce n. 38.23; gli elementi di ottica di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (n. 90.01);
 - h) i gessi per bigliardi (n. 95.04);
 - ij) i gessetti per scrivere o per disegnare e i gessi da sarti (n. 96.09).

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 3 Ogni prodotto che può rientrare sia nella voce n. 25.17 sia in un'altra voce di questo capitolo deve essere classificato nella voce n. 25.17.
4. La voce n. 25 30 comprende in particolare. la vermiculite, la perlite e le cloriti, non espanse; le terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro, gli ossidi di ferro micacei naturali, la schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati); l'ambra (succino) naturale; la schiuma di mare e l'ambra ricostituite, in lastre, bacchette, bastoni o simili forme, semplicemente stampate; il giavazzo; il carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; avanzi e cocci di materiali ceramici.

Numero della voce	Codice S A.	
25.01	2501 00	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa; acqua di mare.
25.02	2502 00	Pirriti di ferro non arrostiti.
25.03		Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale.
	2503 10	- Zolfi greggi e zolfi non raffinati .
	2503 90	- Altri
25.04		Grafite naturale.
	2504 10	- In polvere o in scaglie
	2504 90	- Altra
25.05		Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26.
	2505 10	- Sabbie silicee e sabbia quarzosa
	2505 90	- Altre sabbie
25.06		Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o in lastre, di forma quadrata o rettangolare.
	2506.10	- Quarzi
		- Quarziti:
	2506 21	-- gregge o sgrossate
	2506.29	-- altre
25.07	2507 00	Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
25.08		Altre argille (escluse le argille espanse della voce n. 68.06), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas.
	2508.10	- Bentonite
	2508.20	- Terre decoloranti e terre da follone
	2508.30	- Argille refrattarie
	2508.40	- Altre argille
	2508.50	- Andalusite, cianite e sillimanite
	2508.60	- Mullite
	2508.70	- Terre di chamotte o di dinas
25.09	2509.00	Creta.
25.10		Fosfati di calcio naturali, fosfati alluminio-calcio naturali e crete fosfatice.
	2510.10	- Non macinati
	2510.20	- Macinati
25.11		Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce n. 28.16.
	2511.10	- Solfato di bario naturale (baritina)
	2511.20	- Carbonato di bario naturale (witherite)
25.12	2512.00	Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate.
25.13		Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente.
		- Pietra pomice:
	2513.11	-- greggia o in pezzi irregolari, compresa la pietra pomice frantumata (ghiaia di pietra pomice o "bim-skies")
	2513.19	-- altra
		- Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali:
	2513.21	-- greggi o in pezzi irregolari
	2513.29	-- altri
25.14	2514.00	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
25.15		Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare.
		- Marmi e travertini:
	2515.11	-- greggi o sgrossati
	2515.12	-- semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2515.20	- Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro	
25.16		Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare.
		- Granito:
	2516.11	-- greggio o sgrassato
	2516.12	-- semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
		- Arenaria:
	2516.21	-- greggia o sgrassata
2516.22	-- semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	
2516.90	- Altre pietre da taglio o da costruzione	
25.17		Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorle o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci nn. 25.15 o 25.16, anche trattati termicamente.
	2517.10	- Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	2517 20	- Macadam di loppe, di scorie o di residui industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517 10
	2517 30	- Tarmacadam - Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci nn 25 15 o 25.16, anche trattati termicamente:
	2517.41	-- di marmo
	2517.49	-- altri
25.18		Dolomite, anche sinterizzata o calcinata; dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite.
	2518 10	- Dolomite non calcinata nè sinterizzata, detta "cruda"
	2518 20	- Dolomite calcinata o sinterizzata
	2518 30	- Pigiata di dolomite
25.19		Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia, calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puro.
	2519 10	- Carbonato di magnesio naturale (magnesite)
	2519 90	- Altri
25.20		Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti.
	2520 10	- Pietra da gesso; anidrite
	2520 20	- Gessi
25.21	2521 00	Pietre calcaree da fonderia ("castines"); pietre da calce o da cemento.
25.22		Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce n. 28.25.
	2522 10	- Calce viva
	2522 20	- Calce spenta
	2522 30	- Calce idraulica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
25.23		Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers"), anche colorati.
	2523 10	- Cementi non polverizzati detti "clinkers"
		- Cementi Portland:
	2523 21	-- cementi bianchi, anche colorati artificialmente
	2523 29	-- altri
	2523 30	- Cementi alluminosi o fusi
	2523 90	- Altri cementi idraulici
25.24	2524.00	Amianto (asbesto).
25.25		Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari ("splittings"); cascami di mica.
	2525 10	- Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari
	2525 20	- Mica in polvere
	2525 30	- Cascami di mica
25.26		Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco.
	2526 10	- Non frantumati nè polverizzati
	2526.20	- Frantumati o polverizzati
25.27	2527 00	Criolite naturale; chiolite naturale.
25.28		Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85% di H₂BO₃ sul prodotto secco.
	2528.10	- Borati di sodio naturali
	2528 90	- Altri
25.29		Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore.
	2529 10	- Feldspato
		- Spatofluore
	2529 21	-- contenente, in peso, 97% o meno di fluoruro di calcio
	2529 22	-- contenente, in peso, più di 97% di fluoruro di calcio
	2529 30	- Leucite, nefelina e sienite-nefelinica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
25.30		Materie minerali non nominate nè comprese altrove.
	2530.10	- Vermiculite, perlite e cloriti, non espanse
	2530.20	- Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)
	2530.30	- Terre coloranti
	2530.40	- Ossidi di ferro micacei naturali
	2530.90	- Altre

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri**Note**

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le loppe e i cascami industriali simili preparati sotto forma di macadam (n. 25.17);
 - b) il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (n. 25.19);
 - c) le scorie di defosforazione del capitolo 31;
 - d) le lane di loppe, di scorie, di roccia e lane minerali simili (n. 68.06);
 - e) i cascami ed i rottami di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (n. 71.12);
 - f) le metalline di rame, di nichel e di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (Sezione XV).
2. Ai sensi delle voci dal n. 26.01 al n. 26.17, per "minerali" si intendono i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione del mercurio, dei metalli della voce n. 28.44 o dei metalli delle sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni fuorché quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.
3. Rientrano nella voce n. 26.20 soltanto le ceneri e i residui dei tipi utilizzati, nell'industria, per l'estrazione del metallo o per la fabbricazione di composti metallici.

Numero della voce	Codice S.A.	
26.01		Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le pirite di ferro arrostita (ceneri di pirite).
		- Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle pirite di ferro arrostita (ceneri di pirite):
	2601.11	-- non agglomerati
	2601.12	-- agglomerati
	2601.20	- Pirite di ferro arrostita (ceneri di pirite)
26.02	2602.00	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali di ferro manganiferi con tenore, in peso, di manganese di 20% o più, sul prodotto secco.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S A.	
26.03	2603 00	Minerali di rame e loro concentrati.
26.04	2604 00	Minerali di nichel e loro concentrati.
26.05	2605 00	Minerali di cobalto e loro concentrati.
26.06	2606 00	Minerali di alluminio e loro concentrati.
26.07	2607 00	Minerali di piombo e loro concentrati.
26.08	2608 00	Minerali di zinco e loro concentrati.
26.09	2609 00	Minerali di stagno e loro concentrati.
26.10	2610 00	Minerali di cromo e loro concentrati.
26.11	2611 00	Minerali di tungsteno e loro concentrati.
26.12		Minerali di uranio o di torio e loro concentrati.
	2612 10	- Minerali di uranio e loro concentrati.
	2612 20	- Minerali di torio e loro concentrati.
26.13		Minerali di molibdeno e loro concentrati.
	2613 10	- Arrostiti
	2613 90	- Altri
26.14	2614 00	Minerali di titanio e loro concentrati.
26.15		Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati.
	2615 10	- Minerali di zirconio e loro concentrati
	2615 90	- Altri
26.16		Minerali di metalli preziosi e loro concentrati.
	2616 10	- Minerali di argento e loro concentrati
	2616 90	- Altri
26.17		Altri minerali e loro concentrati.
	2617 10	- Minerali di antimonio e loro concentrati
	2617 90	- Altri
26.18	2618 00	Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione del ferro o dell'acciaio.
26.19	2619 00	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro o dell'acciaio.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
26.20		Ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione del ferro o dell'acciaio) contenenti metalli o composti metallici.
		- Contenenti principalmente zinco:
	2620.11	-- metalline di galvanizzazione
	2620.19	-- altri
	2620.20	- Contenenti principalmente piombo
	2620.30	- Contenenti principalmente rame
	2620.40	- Contenenti principalmente alluminio
	2620.50	- Contenenti principalmente vanadio
	2620.90	- Altri
26.21	2621.00	Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech.

Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

Note

1. Questo capitolo non comprende:

- a) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; tale esclusione non riguarda il metano ed il propano puri, che rientrano nella voce n. 27.11;
- b) i medicinali delle voci nn. 30.03 o 30.04;
- c) gli idrocarburi non saturi miscelati delle voci nn. 33.01, 33.02 o 38.05.

2. I termini "oli di petrolio o di minerali bituminosi", impiegati nel testo della voce n. 27.10, non si riferiscono soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi e a quelli costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli. Tuttavia tali termini non si applicano alle poliolefine sintetiche liquide di cui meno di 60% in volume distilla alla temperatura di 300°C, riferita alla pressione di 1.013 millibar con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (capitolo 39).

Note di sottovoci

- 1. Ai sensi della sottovoce 2701.11 per "antracite" si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) non superiore a 14%.
- 2. Ai sensi della sottovoce 2701.12 per "carbone bituminoso" si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) superiore al 14% e il cui potere calorifico (calcolato sul prodotto umido, senza sostanze minerali) è uguale o superiore a 5.833 kcal/kg.
- 3. Ai sensi delle sottovoci 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.40 e 2707.60 per "benzoli", "toluoli", "xiloli", "naftalene" e "fenoli" si intendono i prodotti che contengono, in peso, rispettivamente più di 50% di benzene, toluene, xilene, naftalene e fenolo.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
27.01		Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili.
		- Carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati:
	2701.11	-- antracite
	2701.12	-- carbon fossile bituminoso
	2701.19.	-- altri carboni fossili
	2701.20	- Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
27.02		Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo,
	2702.10	- Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate
	2702.20	- Ligniti agglomerate
27.03	2703.00	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata.
27.04	2704.00	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta.
27.05	2705.00	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi.
27.06	2706.00	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti.
27.07		Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici.
	2707.10	- Benzoli
	2707.20	- Toluoli
	2707.30	- Xiloli
	2707.40	- Naftalene
	2707.50	- Altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65% o più del loro volume (comprese le perdite) a 250°C, secondo il metodo ASTM D 86

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	2707 60	- Fenoli
		- Altri:
	2707 91	-- oli di creosoto
	2707.99	-- altri
27.08		Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali.
	2708.10	- Pece
	2708 20	- Coke di pece
27.09	2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.
27.10	2710 00	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate nè comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base.
27.11		Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi.
		- Liquefatti:
	2711 11	-- gas naturale
	2711 12	-- propano
	2711 13	-- butani
	2711 14	-- etilene, propilene, butilene e butadiene
	2711 19	-- altri
		- Allo stato gassoso:
	2711 21	-- gas naturale
	2711 29	-- altri
27.12		Vasellina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.
	2712 10	- Vasellina
	2712.20	- Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75% di olio
	2712 90	- Altri

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
27.13		Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.
		- Coke di petrolio:
	2713.11	-- non calcinato
	2713.12	-- calcinato
	2713.20	- Bitume di petrolio
	2713.90	- Altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
27.14		Bitumi ed asfalti naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche.
	2714.10	- Scisti e sabbie bituminosi
	2714.90	- Altri
27.15	2715.00	Miscela bituminosa a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs").
27.16	2716.00	Energia elettrica.